



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



U-ADP/24

Circ. CNI n. 193/XX Sess./2024

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

E p.c.

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte
degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Obblighi in capo agli Ordini professionali – **conto annuale** delle spese sostenute per il personale – art.2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31/08/2013 n.101, come convertito dalla legge n.125/2013 – **avvenuta pubblicazione della circolare contenente le istruzioni per assolvere all’obbligo di rendicontazione del conto annuale del personale** – circolare Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 3/07/2024 n.32 – **scadenza della rilevazione posticipata al 6 settembre 2024** - trasmissione

Con la presente – facendo seguito alle **circolari CNI 12/07/2023 n.68 e 29/05/2024 n.180¹** – si comunica che è stata finalmente pubblicata, da parte del **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** del Ministero dell’Economia e delle Finanze la **circolare 3/07/2024 n.32**, avente per oggetto: **“Il Conto annuale 2023 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165”** (in allegato).

Si tratta delle istruzioni relative alle modalità operative per la compilazione e l’invio del conto annuale da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, attese anche dal sistema degli Ordini professionali, per effetto delle modifiche recate al testo dell’**art.2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31/08/2013 n.101**, dall’**art.20, comma 3-*quinq*ues** del **decreto-legge 22/04/2023 n.44** (*“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*), come convertito dalla legge 21 giugno 2023 n.74².

¹ Entrambe rinvenibili sul sito Internet istituzionale.

² V., *amplius*, sul punto, la già citata **circolare CNI n.68/2023**.

Il testo vigente dell'**art.2, comma 2-bis, del decreto-legge 31/08/2013 n.101**, come convertito dalla legge 30/10/2013 n.125 e da ultimo modificato dal decreto-legge n.44/2023, è infatti il seguente:

*"2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. **Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.**"*

E gli *"adempimenti previsti dall'art.60, comma 2, del d.lgs. n.165/2001"* sono – appunto – quelli costituiti dal conto annuale.

In assenza della circolare ministeriale esplicitiva non era possibile, per le Categorie professionali, assolvere all'**obbligo di rendicontazione del conto annuale del personale**, previsto dalla legge.

Con la pubblicazione della circolare n.32/2024 da parte della Ragioneria Generale dello Stato si permette quindi – seppur tardivamente – al sistema degli Ordini e Collegi professionali di adempiere agli obblighi informativi³, imposti dalla norma primaria.

Rimandando per il resto alla integrale lettura della circolare allegata, si evidenzia, in particolare, la novità costituita dalla circostanza che la rilevazione non contiene più la suddivisione dei lavoratori per posizione economica, bensì esclusivamente per Area di accesso (Aree A, B e C, nel caso del comparto Funzioni Centrali, che è quello cui appartengono gli Ordini territoriali degli Ingegneri e il CNI).

Assai importante è inoltre sottolineare che la circolare afferma espressamente (pag.4) che "Il termine della rilevazione è fissato al **6 settembre 2024**", il che è un modo asettico per significare che – non avendo rispettato, per la pubblicazione della circolare con le istruzioni applicative, la scadenza prevista di maggio - l'Amministrazione Centrale è stata costretta a concedere alle Amministrazioni destinatarie dell'obbligo **una proroga del termine** entro cui inviare la rilevazione dei costi del personale.

Ricordiamo, infatti, che fino alla data del 3 luglio scorso, sul sito Internet istituzionale del Ministero delle Finanze era stata pubblicata unicamente la **circolare 14 maggio 2024 n.23** (*"Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165. Istruzioni in materia di*

³ Qualifica quelli in esame come *"oneri informativi, non eccessivamente gravosi... riferiti ai costi del proprio personale nel quadro della ricostruzione delle diverse voci cospiranti alla definizione delle dinamiche di spesa riferite ad un sistema di bilancio pubblico 'allargato'"*, la sentenza del **Consiglio di Stato**, Sezione Settima, **16/04/2024 n.3477**, analizzata nella recente **circolare CNI 13/06/2024 n.184**, rinvenibile sul sito Internet www.cni.it.

Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2023) e Monitoraggio anno 2024.”), che però non riguarda il sistema degli Ordini professionali.

Inoltre, la medesima circolare, a pag.3, afferma che “con successiva circolare saranno comunicati i termini e le modalità di invio dei dati relativi alla rilevazione ‘Conto annuale 2023’”.

La circolare n.32/2024 ha, appunto, lo scopo dichiarato (pag.3) di fornire “**le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al conto annuale 2023 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche)**”.

Riepilogando:

- I) Per effetto del decreto-legge n.44/2023, come convertito in legge, anche gli Ordini e i Collegi professionali sono sottoposti all’adempimento costituito dal conto annuale delle spese del personale.
- II) Tale adempimento – in base ad una lettura razionalmente orientata e sistematica⁴ - deve ritenersi prescritto e cogente a partire dalla dichiarazione di quest’anno, legata al conto annuale 2023, ovvero la data di entrata in vigore dell’obbligo in capo agli Ordini.
- III) A far data dalla pubblicazione della **circolare 3/07/2024 n.32** da parte del **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** del Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli Ordini professionali sono finalmente stati posti nelle condizioni di assolvere all’obbligo di legge.
- IV) Il **termine ultimo** per l’invio delle tabelle tramite il sistema SICO è stato individuato nel prossimo **6 settembre 2024**.
- V) I modelli di rilevazione e il materiale utile sono resi disponibili all’indirizzo internet www.homepagesico.mef.gov.it, rammentando che è presente sul sito Internet del MEF sia una Sezione dedicata alle *risposte sulle domande più frequenti*, sia un servizio di *help desk*, di assistenza tecnica.

La circolare n.32 del 3 luglio 2024 della Ragioneria Generale dello Stato – in questa occasione – contiene un apposito paragrafo, dedicato agli **Ordini professionali**.

Esso si limita, in verità, da un lato, a richiamare le norme di legge che costituiscono la fonte dell’obbligo in capo al settore degli Ordini professionali⁵.

Dall’altro lato, si afferma che “gli Ordini ed i Collegi professionali, nella loro articolazione territoriale e nazionale, sono tenuti alla presentazione del Conto annuale seguendo le istruzioni di carattere generale del comparto delle Funzioni centrali all’interno del quale sono collocati (articolo 3, comma 1, sezione II CCNQ del 22/02/2024) e quelle specifiche degli enti pubblici non economici”.

⁴ V., ancora, la più volte citata **circolare CNI n.68/2023**.

⁵ Norme di legge più volte richiamate nelle circolari del Consiglio Nazionale e dunque ben conosciute dagli Ordini territoriali degli Ingegneri.

Preme – in questa sede – segnalare, in particolare, all’attenzione degli Ordini territoriali tre ulteriori istruzioni operative, contenute nella suddetta circolare.

A pag.6 della Circolare n.32/2024 si rammenta la necessità di individuare il responsabile del procedimento amministrativo, ai fini dell’invio della rilevazione. Tale figura sarà costituita – a seconda dei casi – dal dirigente (se presente in organico), dal funzionario preposto, oppure – in assenza di indicazioni esplicite – dal legale rappresentante dell’Ente (e dunque, per gli Ordini territoriali, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine territoriale).

E’ bene tenere a mente, inoltre, che il responsabile del procedimento – da riportare nella Scheda Informativa 1 – **è tenuto alla sottoscrizione dei modelli di rilevazione.**

A ciò si aggiunga (pag. 7) che anche **il Presidente del collegio dei revisori dell’Ente è tenuto**, unitamente al Responsabile del procedimento amministrativo, a sottoscrivere il Conto annuale, apponendo la firma nello spazio dedicato del modello ‘certificato’⁶. L’Organo di controllo potrà far inserire proprie valutazioni e commenti nell’apposita sezione “*Commenti organi di controllo*”.

Infine, si evidenzia (sempre a pag.7 della circolare allegata) che – in base agli **articoli 16, comma 1⁷, e 17⁸ del decreto legislativo 14/03/2013 n.33** (cd Codice della trasparenza) – vi è **l’obbligo di pubblicazione del modello certificato del conto annuale nella sezione Amministrazione trasparente** del sito Internet istituzionale dell’Amministrazione, potendo in caso contrario l’Ente e i soggetti responsabili essere chiamati a risponderne, anche per l’ipotesi di *danno all’immagine* dell’Amministrazione⁹.

Si rimarca, in conclusione, che - ad avviso del CNI - **la presentazione del conto annuale costituisce l’unico obbligo, tra le misure di razionalizzazione della spesa pubblica, cui debbono sottostare gli Ordini professionali**, in quanto contemplati dalla norma espressamente tra i destinatari.

Tanto si doveva per opportuna informazione, in un’ottica di leale collaborazione istituzionale, ferma restando l’autonomia e le scelte discrezionali spettanti a ciascun Consiglio dell’Ordine territoriale, riguardo l’adempimento degli obblighi di legge.

⁶ Le firme possono essere apposte anche in forma digitale.

⁷ Si riporta di seguito il testo dell’**art.16, comma 1, d.lgs. n.33/2013**: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.”

⁸ Si riporta di seguito il testo dell’**art.17 d.lgs. n.33/2013**: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.”

⁹ Ex art.46 d.lgs. n.33/2013.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(Ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATO:

- **Circolare 3 luglio 2024 n.32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.**

MC0807Circ

CIRCOLARE N. 32



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICI III, XIV

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Segretariato generale

A tutti i Ministeri:

- Gabinetto
- Direzione generale affari generali e del personale

Al Direttore dell'Agenzia del Demanio

Al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Al Consiglio di Stato

- Segretariato generale

All'Avvocatura Generale dello Stato

- Segretariato generale

Alla Corte dei conti

- Segretariato generale

Ai Commissari del Governo presso le regioni e le
province autonome

Ai Presidenti degli Enti pubblici non economici

Ai Presidenti degli Enti di ricerca

Ai Rettori delle Università e delle Istituzioni
universitarie

Ai Presidenti delle Regioni a Statuto ordinario e a
Statuto speciale e ai Presidenti delle Province
autonome

Ai Presidenti degli Enti pubblici non economici
dipendenti dalle regioni a Statuto ordinario

Ai Presidenti delle Aziende pubbliche di servizi
assistenziali (ex IPAB)

Ai Presidenti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza che svolgono funzioni sanitarie (ex IPAB)

Alle Università agrarie e Associazioni agrarie
dipendenti dagli enti locali

Ai Presidenti delle Città metropolitane

Ai Presidenti delle Province

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti delle Unioni di comuni

Ai Presidenti delle Comunità montane
Ai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Agli Istituti autonomi case popolari
Ai Direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere
Ai Presidenti degli Enti del Servizio sanitario nazionale
All'Agenzia per i servizi sanitari regionali
Alle Agenzie regionali sanitarie
Alle Autorità di Bacino
All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.)
- Ufficio del Personale
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
- Segretariato generale
All'E.N.E.A.
All'E.N.A.C.
All'A.N.S.V.
All'A.N.F.I.S.A.
All'UNIONCAMERE
All'A.S.I.
All'A.G.I.D.
Ai Direttori delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
Alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER)
Agli Enti per l'Edilizia residenziale
Ai Presidenti delle Autorità indipendenti e degli altri organismi di regolazione e vigilanza
Ai Servizi di controllo interno o Nuclei di valutazione presso le amministrazioni pubbliche
Agli Uffici Centrali del Bilancio presso i ministeri
Alle Ragionerie territoriali dello Stato
Ai Presidenti dei Collegi dei revisori dei conti presso gli Enti
Ai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in seno ai Collegi dei revisori dei conti presso gli Enti

e, per conoscenza:

Alla Presidenza Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
- Dipartimento per gli affari regionali
Alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
Alla Segreteria della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali
Al Ministero dell'Interno
- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Ai Commissari del Governo per le Regioni a Statuto speciale
Ai Prefetti dei capoluoghi regionali
Al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
- Presidenza

Alla Corte dei conti
- Servizio rapporti al Parlamento
All'P.A.Ra.N.
- Presidenza
ALL'ISTAT
- Presidenza
Agli Assessori alla sanità delle Regioni
Alla C.R.U.I.
All'P.A.N.C.I.
All'P.U.P.I.
All'P.U.N.C.E.M.
All'UNIONCAMERE
Ai Dipartimenti e agli Uffici Dirigenziali generali del
Ministero dell'economia e delle finanze

Oggetto: Il Conto annuale 2023 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, effettua una serie di rilevazioni riguardanti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

La presente circolare, emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari interni e territoriali, reca le istruzioni per l'inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2023 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:

- alla Corte dei conti di redigere la relazione annuale sulle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. n. 165/2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall'articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo;
- al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - di attuare, con riferimento al pubblico impiego, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
- al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall'art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di eseguire, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.

Il sistema SICO raccoglie le informazioni sul costo del lavoro pubblico per singola istituzione e con un elevato livello di dettaglio (qualifica/posizione economica/livello) abbracciando l'intero universo delle amministrazioni pubbliche.

Tale patrimonio conoscitivo costituisce anche il punto di riferimento per le quantificazioni degli oneri per i rinnovi contrattuali da parte dei competenti Comitati di settore.

L'invio dei dati relativi all'anno 2023 avviene con una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all'anno 2022.

Il piano triennale dei fabbisogni

Con D.P.R. del 24 giugno 2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" sono stati individuati gli atti di pianificazione confluiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del d.l. 80/2021, convertito con modificazioni nella legge 113/2021. Tra gli atti assorbiti, l'articolo 1, comma 1, lettera a) detto D.P.R. fa espresso richiamo all'adempimento ex articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2022 sono stati definiti i contenuti e lo schema tipo del PIAO. Il Piano triennale dei fabbisogni rappresenta una sottosezione della "Sezione Organizzazione e Capitale umano", compilato e trasmesso da tutte le amministrazioni pubbliche all'apposito Portale predisposto a tale scopo dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Restano ferme: la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato D.P.R. 24/06/2022, n. 81 secondo cui "*Ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati?*", nonché le comunicazioni che le amministrazioni devono comunque trasmettere per le necessarie verifiche sui dati agli Uffici IGOP, relative all'avvio di procedure di reclutamento e propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui all'art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001.

Termini e modalità di invio dei dati

I dati sono inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l'invio dell'apposito kit excel. Nel caso in cui le informazioni siano accentrate per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall'assistenza tecnica del sistema informativo SICO. A tal fine deve essere inviata un'apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica assistenza.pi@mef.gov.it. Le Istituzioni che si avvalgono di tale opportunità restano comunque responsabili dell'invio dei dati, dell'osservanza dei termini e della rettifica delle informazioni in caso si evidenzino anomalie ed incongruenze in sede di validazione dei medesimi.

Il termine della rilevazione è fissato al **6 settembre 2024**.

Certificazione del modello

Dalla corrente rilevazione il rilascio della certificazione è posticipato al momento della risoluzione di tutte le anomalie rilevate nel modello del Conto annuale. Il modello **ottiene la certificazione** solo se non registra squadrature e se le eventuali incongruenze riscontrate dai controlli SICO vengono sanate

modificando i dati o inserendo delle giustificazioni che vanno accettate dalle Ragionerie territoriali dello stato e dagli Uffici centrali di bilancio, secondo competenza.

Enti del Servizio Sanitario Nazionale

I dati acquisiti sono resi immediatamente disponibili al Ministero della Salute. La certificazione che SICO rilascia sul Conto annuale 2023 considera anche i controlli di copertura e congruenza previsti dal sistema informativo NSIS, che verifica la qualità dei dati di specifico interesse e competenza del Ministero della Salute contenuti nelle tabelle 1A-1B-1C-1D-1F-1G-1SD.

In applicazione del decreto del Ministro della Salute del 29 gennaio 2013, la rilevazione del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private accreditate e non accreditate è effettuata tramite SICO. In tal modo, in un unico ambiente (SICO) sono raccolte tutte le informazioni necessarie alle specifiche esigenze di monitoraggio del fattore produttivo personale da parte del Ministero della Salute, cui giornalmente sono trasmessi i dati.

Ordini professionali

La legge n. 74/2023, nel convertire il d.l. n. 44/2023 ha inserito il comma 3 quinquies nell'art. 20. Tale comma ha aggiunto un ultimo periodo in coda all'art. 2, comma 2 bis del d.l. 101/2013, con cui si è stabilito che *“Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.”* La medesima indicazione deriva dalla sentenza del Consiglio di Stato 03477/2024 che ha chiuso il contenzioso con tali enti riguardante la compilazione del Conto annuale.

Pertanto, gli Ordini ed i Collegi professionali, nella loro articolazione territoriale e nazionale, sono tenuti alla presentazione del Conto annuale seguendo le istruzioni di carattere generale del comparto delle Funzioni centrali all'interno del quale sono collocati (articolo 3, comma 1, sezione III CCNQ del 22/02/2024) e quelle specifiche degli enti pubblici non economici.

Particolari modalità di invio dei dati

Regioni a statuto speciale e Province autonome (ed altre Istituzioni presenti sul territorio)

L'acquisizione delle informazioni del Conto annuale riguarda, nel rispetto dell'autonomia regionale, anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione all'aspetto conoscitivo che riveste la rilevazione (Corte Costituzionale sentenza n. 359 del 30 luglio 1993).

Le Istituzioni presenti sul territorio di competenza, indicate nel “Quadro riepilogativo degli Enti tenuti all'invio dei dati”, trasmettono i dati del Conto annuale con il contratto regionale o provinciale di riferimento e con le medesime procedure d'invio e termini di scadenza previsti per la generalità delle altre Istituzioni.

Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni Lombardia e Piemonte

Le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) delle regioni Lombardia e Piemonte inviano i dati del Conto annuale ai competenti uffici regionali che provvedono al loro trasferimento in SICO tramite protocollo FTP.

Enti di cui all'art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, Autorità Indipendenti e amministrazioni pubbliche censite nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1 comma 3 della legge 196/2009 (lista S13)

Nella sezione delle "Istruzioni di carattere generale" è presente un "Quadro riepilogativo degli Enti tenuti all'invio dei dati". Una struttura semplificata è prevista per l'invio dei dati (per macrocategoria di personale anziché per singola qualifica) per gli enti indicati in tale quadro sinottico nella parte riferita agli enti di cui all'art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e alle Autorità Indipendenti. Anche le amministrazioni pubbliche che non sono già indicate in altre sezioni del suddetto quadro (esclusi gli organi costituzionali), ma inserite nell'elenco Istat (lista S13) compilano analoghi schemi semplificati. I termini di scadenza sono quelli indicati per la generalità delle Istituzioni.

Modulistica

I modelli di rilevazione e tutto il materiale utile per la rilevazione sono resi disponibili nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze al seguente indirizzo: www.homepagesico.mef.gov.it.

La rilevazione **non va inviata in forma cartacea a nessuna delle Istituzioni coinvolte** (Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri, Ragionerie territoriali dello Stato, Corte dei conti e Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica, Ministero dell'Interno). Le informazioni acquisite sono rese tempestivamente disponibili attraverso l'accesso riservato a SICO.

Sito Internet

Ulteriori informazioni o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso della rilevazione saranno rese note attraverso il sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite delle Ragionerie territoriali e degli Uffici centrali di bilancio. Nel sito internet è presente anche una sezione dedicata alle risposte sulle domande più frequenti poste dalle Istituzioni tenute all'invio dei dati.

Help Desk Assistenza tecnica

Come per le scorse rilevazioni, è assicurata l'assistenza necessaria per la soluzione delle problematiche tecniche ed amministrative connesse alla rilevazione attraverso un servizio di help desk. Nel capitolo "Informazioni operative" delle istruzioni allegate sono indicate le modalità esecutive cui fare riferimento.

Responsabile del procedimento amministrativo

Ai fini dell'invio dei dati del Conto annuale si considera responsabile del procedimento amministrativo il Dirigente/Funziionario preposto all'unità organizzativa individuata dall'ente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 241/90 e successive modificazioni. In assenza di tale informazione, è ritenuto responsabile, l'Organo di rappresentanza dell'Istituzione stessa (Sindaco, Presidente, Direttore Generale). Il responsabile del procedimento, da indicare nella Scheda Informativa 1, è tenuto alla sottoscrizione dei modelli di rilevazione.

Nel ribadire l'importanza che il Conto annuale assume per l'attività delle amministrazioni e, più in generale, del Governo, si richiama la diretta responsabilità della dirigenza delle Istituzioni in caso di inadempienza.

La puntuale osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare eviterà l'attivazione della procedura che comporta la dichiarazione di inadempienza, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Funzioni dell'organo di controllo interno

Il Presidente del Collegio dei revisori (o organo di controllo interno equivalente) è tenuto, unitamente al Responsabile del procedimento amministrativo individuato dall'Istituzione, a sottoscrivere il Conto annuale apponendo la firma nell'apposito spazio all'interno della stampa dell'intero modello "certificato".

Al fine di ridurre l'utilizzo dei documenti in forma cartacea e rendere quindi più veloce ed ecosostenibile la gestione del documento, le firme possono essere apposte anche in forma digitale.

La verifica da parte dell'organo di controllo è successiva all'inserimento dei dati in SICO. Considerata la rilevanza del Conto annuale ai fini dell'espletamento delle funzioni di monitoraggio e verifica del costo del personale e di analisi dei risultati, detti organi interverranno **tempestivamente** presso gli Enti sottoposti al loro controllo per garantire l'invio delle rilevazioni e la qualità dei dati trasmessi.

Per il tramite dell'amministrazione, l'Organo di controllo può far inserire le proprie valutazioni ed osservazioni in merito ai dati esaminati nell'apposito spazio della sezione "Commenti organi di controllo". Eventuali rettifiche delle informazioni che si rendano necessarie in una fase successiva, dovranno essere sottoposte nuovamente al Collegio.

Nel caso in cui il Collegio si sia insediato successivamente alla compilazione del Conto annuale, il Presidente in carica è tenuto comunque alla sua sottoscrizione.

In applicazione dell'art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001, l'organo di controllo interno individuato al comma 1 del medesimo articolo, vigila sugli specifici adempimenti di pubblicazione della tabella 15 e della scheda SICI (Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis del d.lgs. n. 33/2013, rubricato "Pubblicazione delle banche dati", si richiama l'attenzione sull'obbligo di procedere alla pubblicazione del modello certificato del Conto annuale secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, e dall'art. 17 dello stesso decreto, come modificati rispettivamente dall'art. 15, comma 1, lett. a), e dall'art. 16, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 97/2016. La mancata pubblicazione del modello, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituisce elemento di valutazione negativa dei dirigenti ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, così come previsto dagli articoli 46 e 47 di detto decreto, modificati dall'art. 1, comma 163, lett. a) e lett. b), della legge 160/2019.

Uffici Centrali di Bilancio e Ragionerie Territoriali dello Stato

Gli Uffici centrali di bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato assicurano ogni possibile collaborazione alle amministrazioni interessate, fornendo il massimo contributo per evitare inadempienze e per garantire la congruità dei dati e la corrispondenza degli stessi con le risultanze contabili. Provvedono alla "validazione" dei dati inviati secondo specifiche modalità descritte nelle informazioni operative e secondo le indicazioni che saranno inviate con successive comunicazioni.

Rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie – Sanzioni

L'articolo 62, del d.lgs. n. 165/2001, prevede, in materia di controllo del costo del lavoro pubblico, la competenza specifica del Commissario del Governo nelle funzioni di rappresentante dello Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quello attivato attraverso il Conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. L'azione del Commissario del Governo nei confronti degli enti territoriali si è rivelata particolarmente preziosa nel corso delle precedenti rilevazioni. Tale funzione è svolta dal Prefetto del capoluogo regionale nell'esercizio delle funzioni di Rappresentante dello Stato e dal Commissario di Governo per le Regioni a statuto speciale.

Successivamente alla data di scadenza prevista per la trasmissione del Conto annuale, le Ragionerie territoriali dello Stato inviano la comunicazione delle Istituzioni territoriali che risultano inadempienti o che abbiano inoltrato dati incompleti o errati, al Prefetto del capoluogo di Regione il quale solleciterà le stesse a trasmettere le informazioni richieste sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare. La comunicazione va inviata, per conoscenza, anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) - Ufficio III.

Gli Uffici centrali di bilancio provvedono alla medesima comunicazione esclusivamente nei casi di inadempienza di enti pubblici operanti nel territorio, ad eccezione dei Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio e per tutte le altre amministrazioni per le quali si provvede a livello centrale.

L'inadempienza determina l'attivazione della procedura sanzionatoria per l'applicazione delle misure amministrative pecuniarie previste dagli articoli 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989, come modificati dall'art. 3, comma 74, della legge 24.12.2007 n. 24. Il Prefetto del capoluogo di regione, su comunicazione degli Uffici di controllo di I livello della Ragioneria generale dello Stato (RTS e UCB) procede, in sede di prima istanza, a diffidare l'amministrazione inadempiente o parzialmente inadempiente all'invio dei dati entro il termine perentorio di quindici giorni.

Al perdurare dell'inottemperanza oltre il termine assegnato, l'accertamento della violazione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è avviato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale ai quali è portata a conoscenza la violazione. La condotta sopra descritta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164,00 (art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 322/89)

Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al Prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) - Ufficio III.

Il Ragioniere Generale dello Stato